

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI PER IL PERIODO ANNI 5 DALLE ORE 24:00 DEL 31.12.2021 ALLE ORE 24:00 DEL 31.12.2026 - PROCEDURA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA MEDIANTE UTILIZZO PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA SPA - MULTILOTTO -

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 67 del 09/09/2021 questa Amministrazione ha stabilito di affidare tramite appalto i servizi assicurativi suddivisi in nove lotti che di seguito si elencano.

N.LOTTO	OGGETTO LOTTO	CPV	CIG
1	RCT-RCO	66516400	8875596585
2	RC PATRIMONIALE	66516500-5	88756756B6
3	ALL RISK PROPERTY	66515000-3	8875683D4E
4	RC AUTO-LIBRO MATRICOLA	66516100-I	88756913EB
5	TUTELA LEGALE	66513100	8875700B56
6	INFORTUNI	66512100-3	8875707120
7	KASKO DIPENDENTI	66514110	887571253F
8	ALL RISK OPERE D'ARTE	66515000-3	8875713612
9	CYBER RISK	66516400-4	8875718A31

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

Il luogo di svolgimento del servizio è Borgomanero. Codice NUTS. ITC15.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la dott.ssa Anna Maria Battaini - Dirigente dell'Area Finanze -.

Il Comune di Borgomanero, di seguito denominato stazione appaltante, per l'espletamento della procedura di gara utilizzerà il sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "Sintel", ai sensi della L. R. n. 33/2007 e s.m.i.

Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Borgomanero - www.comune.borgomanero.no.it e sulla piattaforma Sintel www.ariaspa.it

Per poter presentare l'offerta, in modalità telematica attraverso la piattaforma telematica Sintel, gli operatori economici, qualora non registrati, devono preventivamente registrarsi alla piattaforma stessa nell'apposita sezione "Registrazione".

Specifiche e dettagliate indicazioni sono contenute nei Manuali d'uso per gli Operatori Economici e nelle Domande Frequenti, cui si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti www.ariaspa.it nella sezione Help&Faq: "Guide e Manuali" e "Domande Frequenti degli Operatori Economici".

Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA scrivendo all'indirizzo email supporto@ariaspa.it oppure telefonando al numero verde 800.116.738 dall'estero +390239331780 assistenza in lingua italiana.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara
- 2) Disciplinare di gara
- 3) Capitolati Speciali
- 4) Istanza di partecipazione
- 5) DGUE
- 6) Modelli di Offerta Tecnica
- 7) Modelli di Offerta Economica
- 8) Statistiche sinistri, per i rami per cui sono stati aperti, relativi al periodo 31/12/2018-30/06/2021;
- 9) Elenco mezzi
- 10) Questionari
- 11) Modulistica

2.2 CHIARIMENTI

Eventuali chiarimenti circa gli atti di gara potranno essere richiesti entro e non oltre il **14/10/2021** esclusivamente attraverso la funzionalità di Sintel di Regione Lombardia “Comunicazione procedura” (non saranno prese in considerazione richieste pervenute oltre il suddetto termine).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima in apposito file nella sezione documentazione di gara della funzionalità di cui sopra.

Il Concorrente si impegna a verificare costantemente e tenere sotto controllo la propria area riservata all'interno di Sintel.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese tramite piattaforma SINTEL e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO

L'appalto è suddiviso in nove lotti, il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto e l'importo a base di gara sono così evidenziati:

N. Lotto	Descrizione	Importo lordo a base di gara annuo	Importo lordo a base di gara quinquennale	Proroga tecnica 180 giorni	Valore contrattuale massimo stimato
1	RCT/RCO	€ 31.500	€ 157.500	€ 15.750	€ 173.250,00
2	RC Patrimoniale	€ 5.500	€ 27.500	€ 2.750	€ 30.250,00
3	All Risks Property	€ 32.000	€ 160.000	€ 16.000	€ 176.000,00

4	Auto Libro Matricola	€ 17.000	€ 85.000	€ 8.500	€ 93.500,00
5	Tutela legale	€ 6.300	€ 31.500	€ 3.150	€ 34.650,00
6	Infortuni	€ 5.000	€ 25.000	€ 2.500	€ 27.500,00
7	Kasko Dipendenti	€ 1.400	€ 7.000	€ 700	€ 7.700,00
8	All Risks Opere d'arte	€ 1.000	€ 5.000	€ 500	€ 5.500,00
9	Cyber Risk	€ 6.000	€ 30.000	€ 3.000	€ 33.000,00
	TOTALE	105.700,00	528.500,00	52.850,00	581.350,00

I predetti importi sono da considerarsi quali basi di gara. Trattasi di premi lordi comprensivi di imposte e tasse.

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al premio indicato quale base di gara.

Il valore stimato dell'appalto, per l'intera durata prevista, è pari ad € 581.350,00 comprensivo di eventuale proroga tecnica.

Tutte le condizioni di garanzia sono contenute nei rispettivi capitoli speciali. I servizi dovranno essere svolti in conformità al bando di gara, al presente disciplinare e ai Capitolati speciali.

Non sono previsti costi per la sicurezza (per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008).

L'appalto è finanziato con mezzi correnti di bilancio.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

La durata dei contratti oggetto del presente appalto è fissata in anni 5 (cinque), dalle ore 24:00 del 31/12/2021 alle ore 24:00 del 31/12/2026 per tutti i lotti, più eventuale proroga tecnica di 180 giorni previsti in ogni Capitolato Speciale (proroghe tecniche contrattuali).

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle compagnie di assicurazione che abbiano legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia, in possesso dell'autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni private con riferimento al ramo del lotto cui si presenta l'offerta, in base al D. Lgs. n. 209/2005 e ss.mm.ii., in conformità agli artt. 45, 47 e 48 del Codice nonché in possesso dei requisiti previsti dal presente disciplinare e relativi allegati. Possono partecipare anche Compagnie di assicurazione appartenenti ad altri stati membri dell'unione europea, purché sussistano le condizioni richieste dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di libertà di stabilimento (art. 23 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii) o in regime di libera prestazione di servizi (art. 24 D. Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.) nel territorio dello stato italiano, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione;

Ferma la copertura del 100% del rischio afferente ogni singolo lotto, e compatibilmente con le previsioni di legge vigenti, possono partecipare alla gara gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici e le associazioni temporanee di cui all'art. 45 del Codice e precisamente:

- soggetti di cui all'art. 45 comma 1 del citato Codice;
- soggetti pubblici o organismi pubblici (determinazione dell'A.N.A.C. n. 7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle Società di cui all'art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248 ss.mm.ii;
- le imprese, i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, ammessi a procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ovvero autorizzate dal Tribunale a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e ss. mm. e ii. possono concorrere alle condizioni previste nel citato articolo, nonché dall'art. 110 commi 3,4 e 5 del Codice, anche riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Per la partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) si applica l'art. 47 del Codice la soglia minima richiesta per soddisfare i requisiti di capacità economica - finanziaria e di capacità tecnica - professionale, deve essere posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate per le quali il consorzio concorre salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo per i quali il consorzio può utilizzare i requisiti dei soggetti suoi consorziati.

È ammessa la partecipazione nella forma della coassicurazione ai sensi dell'art. 1911 del codice civile.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

Come stabilito dalla A.N.A.C. con Determinazione n. 2 del 13.03.2013, la volontà di partecipare ricorrendo a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del Contratto, salve le eccezioni ammesse dalla vigente disciplina.

È consentita la coassicurazione con copertura del 100% del rischio. La compagnia delegataria dovrà ritenere una quota maggiore rispetto alle altre singole coassicuratrici con il minimo del 50%, le mandanti una quota di rischio non inferiore al 20%.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'operatore economico in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30/03/2001 n. 165.

Gli operatori economici, se cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione Europea residenti in Italia, devono essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Al soggetto di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione (secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza) in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

Le imprese aventi sede legale in Italia devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, all'esercizio in Italia nei rami assicurativi relativi ai lotti cui gli operatori economici intendano partecipare (per le imprese aventi sede legale in Italia).

Le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia che intendano partecipare:

- in regime di libertà di stabilimento devono possedere autorizzazione IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare per il tramite della propria sede secondaria in Italia;
- in regime di libera prestazione di servizio devono possedere autorizzazione IVASS, o altra documentazione analoga rilasciata dal ministero del bilancio e della programmazione economica (oggi ministero per lo sviluppo economico) e/o dal CIPE, riferita ai rami assicurativi relativi ai lotti cui si intende partecipare e di aver comunicato all'ufficio del Registro di Roma ed all'IVASS nomina del proprio rappresentante fiscale o l'autorizzazione rilasciata dal Paese di provenienza.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC 157 del 17-2-2016 (ai sensi degli artt. 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCpass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti). L'operatore economico a tal fine, effettuerà la registrazione al servizio AVCPASS, individuata la procedura di affidamento cui intende

partecipare, otterrà dal sistema un “PassOE”; lo stesso dovrà essere inserito nella documentazione amministrativa.

Ai sensi dell’art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) iscrizione nel registro tenuto dalla CCIAA oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara;
- b) autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell’IVASS all’esercizio delle attività assicurative per i rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

7.2 REQUISITI DI CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA

- a) dichiarazione di aver effettuato una raccolta annuale di premi assicurativi nel ramo danni che, nel triennio 2018 – 2019 – 2020, per ciascun anno, sia pari ad almeno il doppio del valore dell’appalto del Lotto a cui si partecipa:
 - per il lotto n. 1, aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (ramo RC Generale), di importo complessivo pari almeno ad Euro 63.000,00;
 - per il lotto n. 2, aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (ramo RC Patrimoniale), di importo complessivo pari almeno ad Euro 11.000,00;
 - per il lotto n. 3, aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (ramo incendio e altri danni ai beni), di importo complessivo pari almeno ad Euro 64.000,00;
 - per il lotto n. 4, aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (ramo RCA), di importo complessivo pari almeno ad Euro 34.000,00;
 - per il lotto n. 5, aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (ramo Tutela Giudiziaria), di importo complessivo pari almeno ad Euro 12.600,00;
 - per il lotto n. 6, aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (ramo Infortuni), di importo complessivo pari almeno ad Euro 10.000,00;
 - per il lotto n. 7, aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (ramo CVT), di importo complessivo pari almeno ad Euro 2.800,00;
 - per il lotto n. 8, aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (ramo Fine Art), di importo complessivo pari almeno ad Euro 2.000,00;
 - per il lotto n. 9, aver effettuato una raccolta premi assicurativi nel relativo ramo (ramo Cyber Risk), di importo complessivo pari almeno ad Euro 12.000,00;

Tali dati dovranno essere rilevabili dai bilanci approvati.

In caso di R.T.I /riparto di coassicurazione/consorzi di imprese, il requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

7.3. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE

- a) Dichiarazione di aver stipulato e svolto con buon esito nel triennio antecedente la data di pubblicazione della presente procedura, in favore di destinatari pubblici e/o privati, almeno due servizi assicurativi relativi a rischi analoghi per tipologia al Lotto a cui si intende partecipare, ciascuno con un premio annuo, al lordo delle eventuali imposte governative, non inferiore alla base di gara annua lorda del Lotto a cui si intende partecipare.

Attenzione: Per il Lotto 5 Tutela Legale: due servizi assicurativi relativi a rischi analoghi per tipologia al Lotto, ciascuno con un premio annuo, al lordo delle eventuali imposte governative, non inferiore ad € 10.000,00;

Attenzione: Per il Lotto 9 Cyber Risk: per rischi analoghi si intendono servizi nel ramo danni (non RC Auto).

A titolo interpretativo, con riferimento alla dichiarazione relativa al presente punto, con le parole “servizi svolti” si intendono non solo i contratti eseguiti e completati, ma anche quelli in corso di esecuzione

limitatamente alla sola parte eseguita e contabilizzata. In tal caso, il “buon esito” sarà riferito alla sola parte eseguita e contabilizzata.

Ai fini della quantificazione del numero dei servizi, si precisa che il contratto assicurativo pluriennale stipulato con ciascun ente/azienda verrà considerato una sola volta.

In caso di R.T.I /riparto di coassicurazione/Consorzio ordinario di imprese i requisiti dovranno essere posseduti dalla Società Mandataria o Delegataria, comunque alla capogruppo.

I requisiti di capacità finanziaria e tecnica dovranno essere autocertificati dai concorrenti in sede di gara. La dichiarazione potrà essere resa utilizzando i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante (**ModREQFIN, ModREQTECN**).

La comprova del requisito, laddove non è verificabile d'ufficio presso pubbliche amministrazioni, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante l'acquisizione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi prestati a favore di committenti privati, mediante l'acquisizione di originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o le altre tipologie di iscrizioni richieste di cui al punto 7.1 lett. a), deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto secondo quanto stabilito nel precedente punto 7.2.

Il requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 deve essere posseduto deve essere soddisfatto secondo quanto stabilito nel precedente punto 7.3.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura o le altre tipologie di iscrizioni richieste di cui al punto 7.1 lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;

- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3 Comunicazioni, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso nelle forme e nei limiti di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dal D.L. 77/2021 art. 49. Preso atto che trattasi di una gara multilotto una parcellizzazione dell'esecuzione oltre il limite del 50 per cento previsto dalle norme vigenti renderebbe la gestione da parte della Stazione appaltante troppo complessa.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo stimato contrattuale del lotto per il quale si intende partecipare, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice, e precisamente:

N. Lotto	Oggetto del lotto	Garanzia provvisoria
1	RCT-RCO	€ 3.465,00
2	RC PATRIMONIALE	€ 605,00
3	ALL RISK PROPERTY	€ 3.520,00
4	RC AUTO-LIBRO MATRICOLA	€ 1.870,00
5	TUTELA LEGALE	€ 693,00
6	INFORTUNI	€ 550,00
7	KASKO DIPENDENTI	€ 154,00
8	ALL RISK OPERE D'ARTE	€ 110,00
9	CYBER RISK	€ 660,00

- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 103 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

In caso di partecipazione a più lotti il concorrente può presentare una sola cauzione di importo complessivo pari alla somma degli importi delle cauzioni previste per ciascun lotto cui si partecipa.

Nella descrizione delle cauzioni dovrà essere indicato il lotto al quale si riferiscono.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti con versamento presso la Tesoreria del Comune di Borgomanero - Banca Monte dei Paschi, Filiale di Borgomanero; in assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Borgomanero da depositare presso la Tesoreria Comunale che rilascerà quietanza del versamento da allegare alla documentazione di gara; mediante bonifico intestato al Comune di Borgomanero sull'IBAN IT 88U 01030 45220 000000 340483, avendo cura di indicare come causale il codice CIG riferito al presente appalto e allegando alla documentazione di gara copia cartacea del bonifico effettuato;
- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice;
- intermediario finanziario.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze, essere conforme allo schema tipo previsto dal D.M. Sviluppo Economico n. 31 del 19/1/2018;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; salvo che per le microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese (art. 93, comma 8, del Codice);
- 7) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 8) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte con documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

Nel caso in cui non sia prodotto il documento firmato digitalmente dal soggetto garante, il concorrente potrà allegare copia scansionata della fideiussione firmata di pugno dall'Assicuratore o Istituto Bancario e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente stesso (o procuratore), nonché dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 74 DPR n. 445/2000, con la quale il sottoscrittore della fideiussione dichiara di essere in possesso dei poteri di impegnare il garante e copia del documento (procura ecc.) che attesti i poteri del sottoscrittore della fideiussione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi

dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Non richiesto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Lotto	CIG	Importo contributo ANAC
Lotto 1 RCT/O	8875596585	€ 20,00
Lotto 2 RC Patrimoniale	88756756B6	non dovuto
Lotto 3 All Risks Property	8875683D4E	€ 20,00
Lotto 4 Auto Libro Matricola	88756913EB	non dovuto
Lotto 5 Tutela legale	8875700B56	non dovuto
Lotto 6 Infortuni	8875707120	non dovuto
Lotto 7 Kasko Dipendenti	887571253F	non dovuto
Lotto 8 All Risks Opere d'arte	8875713612	non dovuto
Lotto 9 Cyber Risk	8875718A31	non dovuto

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione di gara dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, attraverso l'utilizzo della piattaforma Sintel **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22 ottobre 2021**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

Ai fini del rispetto dei termini previsti per l'invio delle offerte e, per prevenire eventuali malfunzionamenti delle reti, si consiglia, qualora non registrati, di procedere alla registrazione con congruo anticipo, prima della presentazione dell'offerta (vedi manuale Sintel "modalità tecniche di utilizzo").

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta multilotto", che consente di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

La documentazione amministrativa deve essere compilata una sola volta a livello multilotto, secondo le modalità specificate al successivo punto 15 "Documentazione amministrativa".

Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa a livello multilotto, l'operatore deve predisporre e inviare, per ciascuno dei lotti a cui intende partecipare:

- una "busta telematica" contenente la "B - offerta tecnica" (vedi punto 16);
- una "busta telematica" contenente la "C - offerta economica" (vedi punto 17).

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta" di cui alla piattaforma Sintel. Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. come precisato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" (cui si rimanda), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato zip (o equivalente). Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione, oltre che sul portale SINTEL sul sito istituzionale del Comune di Borgomanero www.comune.borgomanero.no.it

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A – Documentazione Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Le offerte non sottoscritte digitalmente, ai sensi del combinato disposto dell'art.52, art.58 e art. 83 c.9 del D.Lgs 50/2016, verranno **escluse**.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Avvertenze:

Nel caso di malfunzionamento della rete informatica dell'impresa partecipante, compreso qualsiasi problema di connessione non imputabile ai sistemi informativi di questa stazione appaltante, l'espletamento della gara avverrà comunque nei termini stabiliti.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la procedura qualora riscontri anomalie nel funzionamento della piattaforma o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso a Sintel o che impediscano di formulare l'offerta.

I documenti non in regola con la legge del bollo, saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici, ma verranno assoggettati, con spese a carico del concorrente, alla regolarizzazione fiscale presso l'Agenzia delle Entrate.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a dieci giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio **a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene l'istanza di partecipazione, il DGUE e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, in bollo da euro 16,00, è redatta secondo il modello "**ModIstanza**", e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- il concorrente indica i lotti per i quali intende presentare offerta.
- il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipante alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

La domanda deve essere integrata con le dichiarazioni di possesso dei requisiti di cui al punto 7.2 e 7.3 di cui ai **Mod.REQFIN e ModREQTECN**.

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 49, comma 2 lee. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

In caso di RTI o consorzi non costituiti va compilato e allegato il **ModRTI**

La domanda di partecipazione dovrà sempre essere sottoscritta con firma digitale valida dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capo fila
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contraente di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4 quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

In caso di partecipazione in coassicurazione, dovrà indicare il nome della delegataria/capogruppo e le parti o le percentuali del servizio che saranno svolte dalle singole imprese.

Il concorrente allega:

a) scansione firmata digitalmente della copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;

b) scansione firmata digitalmente della copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulta l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Nel caso di coassicurazione va compilato e allegato all'istanza il **ModCoassicurazione**.

15.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il **DGUE** di cui allo schema allegato al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 con allegato autocertificazione relativa all'insussistenza dei motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione – Documento di Gara Unico Europeo – (ModDGUE) con la quale il legale rappresentante dichiara, a pena di esclusione:

a) l'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016; si precisa che il concorrente deve dichiarare, **a pena di esclusione**, di non trovarsi in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall' art. 80, comma 1 lettere a) b) b-bis) c) d) e) f) g) , comma 2, comma 4, comma 5 lettere a) b) c) c.bis) c- ter) c-quater) d) e) f) f-bis) f-ter) g) h) i) l) m) del D. Lgs. n. 50/2016;

b) la dichiarazione è resa dal legale rappresentante, per quanto di sua conoscenza, anche con riferimento all'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1, comma 2 e comma 5 lett. c); c-bis); c- ter); l); del D.Lgs. n. 50/2016 riguardo i seguenti soggetti:

- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
- i soci e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
- i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio, tutti i membri del Consiglio di Amministrazione a cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza (inclusi i soggetti titolari di poteri sostitutivi e/o delegati – es. Vicepresidente), i soggetti muniti di potere di rappresentanza, di direzione o di controllo, il/i direttore/i tecnico/i, il socio unico persona fisica o il socio di maggioranza, persona fisica o giuridica, in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro (Qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, per

entrambi il legale rappresentante deve rendere, a pena di esclusione, per quanto a sua conoscenza, la relativa dichiarazione. Ove il socio di maggioranza della società concorrente fosse una persona giuridica, la dichiarazione dovrà riguardare i soggetti con poteri di rappresentanza, direzione, controllo, vigilanza e direttori tecnici);

- il/i procuratore/i generale/i;
- l'/gli institutore/i;

Qualora il legale rappresentante non sia in grado di rendere le dichiarazioni di cui alla precedente lettera b) anche nei confronti di tutti soggetti sopra elencati, le stesse dovranno essere rese direttamente dagli interessati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

- c) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001).

Inoltre, l'autocertificazione sopra indicata (ModDGUE), deve riportare ANCHE i dati relativi al concorrente (denominazione, partita IVA, contatti, PEC, e-mail, l'indicazione se si tratta di micro, piccola, media, grande impresa, ecc ...).

Le autocertificazioni, **a pena di esclusione**, devono essere firmate digitalmente.

In caso di R.T.I., coassicurazione o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), le suddette dichiarazioni devono essere rese e sottoscritte digitalmente, **a pena di esclusione**, dalla mandataria e dalle mandanti, da tutti i componenti la coassicurazione (delegataria e delegante) e dal Consorzio e dalle consorziate, cui si intende affidare l'esecuzione dell'appalto.

Con riferimento alle autocertificazioni relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 c. 5 lett. c), c-bis) c-ter) del D. Lgs. n. 50/2016, si precisa che nelle dichiarazioni devono essere precisate, **a pena di esclusione**, tutte le condanne penali riportate (SPECIFICARE TUTTE LE TIPOLOGIE DI CONDANNE RIPORTATE E NON SOLO I REATI E LE CONTRAVVENZIONI INDICATE NELL'ART. 80 COMMA 1, DEL D. LGS. N. 50/2016) ivi comprese quelle per le quali i soggetti sopracitati abbiano beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.).

Il dichiarante non è tenuto ad indicare solo le condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti, né le condanne revocate né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione e per le quali sia intervenuto apposito provvedimento del giudice competente o le condanne ad una pena accessoria perpetua, quanto siano dichiarate estinte ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con appositi provvedimenti oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nell'ambito del DGUE e del ModDichDGUE con riferimento ai cessati, per consentire alla stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

15.3) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1) DICHIARAZIONI INTEGRATIVE ("ModDichDGUE")

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, in un file denominato "**ModDichDGUE**", anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- dichiara l'inesistenza di alcun divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere c-bis, c-ter, c- quater), f-bis) e f-ter) del D. Lgs. n. 50/2016. La suddetta dichiarazione deve essere resa dal legale rappresentante per quanto di sua conoscenza, con riferimento a se stesso e a tutti i soggetti indicati nell'art. 80, c. 3, del D. Lgs. n. 50/2016;
- indica gli estremi del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS di autorizzazione all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005;
- accetta integralmente i contenuti del/i capitolato/i speciale/i di polizza relativi ai lotti per i quali si intende presentare l'offerta;

- si impegna ad eseguire la prestazione nei modi e nei termini stabiliti dal/i capitolato/i speciale/i di polizza relativi ai lotti per i quali si intende presentare l'offerta;
- dichiara di aver preso visione delle statistiche sinistri facenti parte della documentazione di gara;
- dichiara di aver preso visione degli eventuali chiarimenti di gara pubblicati;
- dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Città di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Borgomanero con deliberazione Giunta Comunale 137 del 06/12/2013 e pubblicato sul sito internet www.comune.borgomanero.no.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale competente nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni potranno essere rese in conformità al modello messo a disposizione dalla stazione appaltante (ModDichDGUE), che dovrà essere sottoscritto digitalmente dagli operatori dichiaranti.

15.3.2) DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Il concorrente allega:

- un'unica cartella "zip" contenente i **PASSOE** riferiti ai lotti per i quali partecipa: tutti i singoli file in essa contenuti dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante (o dai legali rappresentanti nel caso di RTI o consorzio o in caso di avvalimento);
- ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- il file PDF relativo alla garanzia provvisoria, con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice: file PDF di copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione.

15.3.3) DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale, in seguito: CAD), recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente

e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;
- in caso di RTI costituendo: copia del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD.

Le dichiarazioni integrative di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- scheda di offerta tecnica del Lotto a cui si partecipa, utilizzando il Modello “**OffertaTecn**” allegato al presente disciplinare.

L'offerta tecnica, **pena l'esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati/coassicurazione l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 15.1.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA “C” – OFFERTA ECONOMICA

La busta “C” contiene, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- scheda di offerta economica del Lotto a cui si partecipa, utilizzando il relativo Modello “**OffertaEcon**” allegato al presente disciplinare.

Il concorrente dovrà rimettere l'offerta economica seguendo i passaggi della Piattaforma Sintel.

Nel percorso guidato da Sintel l'operatore economico dovrà indicare il premio annuo lordo offerto.

Nella scheda di offerta economica che dovrà essere allegata servirà indicare il premio annuo lordo offerto.

L'importo offerto dal concorrente quale premio annuo lordo verrà utilizzato per l'applicazione della formula di calcolo del punteggio dell'offerta economica.

A pena di esclusione l'offerta economica deve contenere anche l'indicazione:

- del costo della manodopera;
- del costo della sicurezza interna aziendale.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente, **pena l'esclusione**, dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ed inserita, **pena l'esclusione**, nella busta telematica contenente l'offerta economica e non nella busta telematica contenente la documentazione amministrativa e neppure nella busta telematica contenente l'offerta tecnica.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al precedente punto 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche al rialzo, le offerte prive di sottoscrizione, le offerte plurime, alternative, condizionate e con riserve.

Non sono ammesse le offerte trasmesse per telegramma, telefono, fax, posta elettronica, ovvero espresse in modo indeterminato.

18 - MODALITA' DI ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SUI DOCUMENTI INFORMATICI

L'istanza di partecipazione e l'offerta economica sono soggette ad imposta di bollo.

Stante la natura di gara telematica, l'assolvimento dell'imposta di bollo potrà essere attestato in una delle modalità previste dalla normativa vigente:

- 1) con versamento all'Agenzia delle Entrate attraverso il modello F23 nel quale dovrà essere riportato il codice tributo 456T codice ufficio TSK il codice CIG del lotto a cui fa riferimento e il nominativo del concorrente
- 2) mediante apposizione della marca da bollo da € 16,00. In tal caso la marca va applicata su di un foglio riportante gli estremi della gara, il CIG e il nominativo del concorrente ovvero sull'istanza di partecipazione o offerta economica. E' necessario che la marca venga annullata apponendovi sopra il timbro dell'operatore economico o sigla autografa del legale rappresentante. Il documento così preparato va scansionato e allegato:
 - nella busta amministrativa per quanto riguarda l'istanza
 - nella busta economica per quanto riguarda l'offerta.

Il concorrente, pertanto, produrrà idoneo documento di attestazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo in una delle modalità sopra descritte, caricarlo a sistema il file pdf e firmarlo digitalmente .

In assenza di quanto sopra esposto il concorrente sarà invitato a regolarizzare, previa segnalazione all'Agenzia delle Entrate, senza che ciò incida sull'ammissione od esclusione dalla gara.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
TOTALE	100 punti

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica sarà attribuito, fino ad un massimo di 70 punti, sulla base dei criteri tabellari di valutazione elencati nelle schede di offerta tecnica relative ad ogni singolo lotto e che costituiscono parte integrante del presente disciplinare.

Il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluti, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

All'Impresa assicuratrice che ha offerto, per ciascun lotto, il premio lordo più basso, verranno attribuiti 30 punti.

Alle altre concorrenti verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

$$X (\text{punteggio da attribuire all'offerta}) = 30 \times \frac{\text{premio offerto più basso (punteggio massimo)}}{\text{Premio dell'offerta presa in esame}}$$

19.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il punteggio totale dell'offerta sarà costituito dalla somma del punteggio conseguito per l'offerta tecnica e quello ottenuto per l'offerta economica, applicando la sotto riportata formula:

$$P_{\text{tot}}(a) = P_T(a) + P_E(a)$$

Dove: $P_{\text{tot}}(a)$: punteggio totale offerta (a) - $P_T(a)$: punteggio tecnico conseguito dall'offerta (a)

$P_E(a)$: punteggio economico conseguito dall'offerta (a)

Non sono ammesse offerte economiche pari e/o in aumento rispetto al premio indicato quale base di gara.

Aggiudicazione

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più elevato.

I punteggi assegnati in sede di valutazione dell'offerta tecnica ed economica saranno considerati alla seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

Al concorrente che in sede di offerta tecnica non ha espresso alcuna indicazione sui criteri tabellari di valutazione sarà attribuito un punteggio pari a zero punti con riferimento al singolo criterio.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **27 ottobre 2021** alle ore 10,00 presso la sede comunale.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti, almeno 24 ore prima, mediante la funzionalità di Sintel "Comunicazioni della procedura".

Allo stesso modo le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti almeno 24 ore prima.

Il R.U.P. in una o più sedute procederà a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura sempre all'interno della piattaforma Sintel.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione Giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri,

esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventuale ausilio al R.U.P. nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti" la composizione della Commissione Giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

22. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Effettuato il controllo della documentazione amministrativa, in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la Commissione Giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nelle schede tecniche e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, per ciascun lotto, la Commissione darà atto dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, per ciascun lotto, la Commissione Giudicatrice procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica, dando lettura dei premi offerti, e procederà a dare atto dei valori offerti e all'assegnazione del punteggio sulla base della formula matematica sopra riportata.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione Giudicatrice redige la graduatoria e trasmette gli esiti al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione giudicatrice, chiude la seduta dando comunicazione al R.U.P., che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione Giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al R.U.P. sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

In tali casi il R.U.P. procederà alle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il R.U.P., avvalendosi, se ritenuto necessario, della Commissione Giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il R.U.P. richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Saranno prese in considerazione fra le altre, le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento e delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.

Le giustificazioni e i relativi documenti a corredo (fatture, preventivi etc.) dovranno essere presentate preferibilmente in formato non modificabile, tipo PDF o altro formato non modificabile compatibile con gli applicativi di uso comune.

Qualora tutte le offerte anomale venissero escluse dopo la verifica perché non ritenute congrue in ordine alla remuneratività dell'appalto, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'operatore economico che avrà presentato la prima offerta non anomala.

Il R.U.P., con l'eventuale supporto della Commissione giudicatrice, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il R.U.P. esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui ai precedenti punti il RUP, qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale - formula la proposta di aggiudicazione, per ogni singolo lotto, in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al responsabile del procedimento tutti gli atti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Nelle more dell'accertamento dei requisiti generali e speciali di partecipazione, è prevista l'esecuzione anticipata in via d'urgenza del contratto ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, come previsto dall'articolo 8, comma 1, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito in Legge 120/20, modificato dall'art. 51, comma 1, lettera f), decreto-legge n. 77 del 2021 e, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti ed autocertificati dall'aggiudicatario si procederà alla risoluzione del contratto, al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC e all'escussione della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'aggiudicazione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 e fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, c. 2, 3 e 4 della L. 120/2020 come modificati dall'art. 51, c. 1 del D.L. 77/2021, la stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in assenza di informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Verrà applicato l'art. 32, comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016.

Per ciascun lotto la compagnia aggiudicataria si impegna a garantire l'efficacia delle coperture assicurative dalle ore 24.00 della data di decorrenza indicata nei capitolati tecnici, anche nelle more della verifica dei requisiti di carattere generale, propedeutica all'efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

La polizza avrà a tutti gli effetti valore di contratto tra le parti e la relativa emissione e sottoscrizione (anche in modalità digitale/elettronica) potranno avvenire successivamente alla data di decorrenza del servizio, che deve intendersi quella prevista nel presente disciplinare di gara e nei relativi capitolati tecnici.

All'atto dell'avvio della prestazione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, stimate in circa € 3.000,00, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute.

Il contratto sarà stipulato mediante sottoscrizione della polizza assicurativa contenente in allegato tutte le condizioni dell'offerta tecnica ed economica.

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Novara, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

L'organismo responsabile della procedura di ricorso relativa alla gara è il TAR Piemonte.

26. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Per l'effettuazione della presente procedura e per la stipulazione, gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi la Stazione Appaltante, in relazione al contratto in essere, si avvale della Società Antea S.r.l. con sede legale in Via A. Volta n. 8 – 21047 Saronno (VA), broker incaricato ai sensi del Registro Unico degli Intermediari (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii..

Le provvigioni riconosciute al broker sono pari al 3% sul premio imponibile relativamente a tutti i Lotti, ad eccezione del lotto 4 Libro Matricola la cui provvigione sarà pari a 0,001% del premio imponibile.

La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di applicare le procedure di affidamento previste dall'art. 110 del Codice. Pertanto potrà esercitare la facoltà di contattare il secondo classificato e, ove necessario, di contattare nello stesso modo e nel rispetto dell'ordine di graduatoria i successivi classificati. In tale situazione, l'Affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

27. LIBRO MATRICOLA

Il parco automezzi della Stazione Appaltante, così come descritto negli allegati al capitolato speciali d'oneri per il lotto 4 è aggiornato alla data di pubblicazione del Bando.

Pertanto l'Offerta Economica dovrà fare riferimento alla situazione all'elenco dei mezzi pubblicato.

Il suddetto parco automezzi potrà essere soggetto a modificazioni (sostituzioni e/o esclusioni e/o inclusioni) in corso di esecuzione della presente procedura, pertanto la quotazione formulata in sede di gara verrà applicata, per analogia di automezzo, all'automezzo sostituito o incluso.

L'importo della polizza in argomento dovrà tenere conto già a partire dal 31.12.2021, delle predette eventuali variazioni.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art.6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi nominandoli responsabili del trattamento. Saranno, inoltre, comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati verso un paese al di fuori dell'Unione Europea.

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del regolamento UE n. 2016/ 679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare la società "ISimply Learnings srl quale Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: isimply@legalmail.it.

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Borgomanero, 09/09/2021